SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 121**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 maggio 1990, n. 123.

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare con carattere di immediatezza la corresponsione degli anticipi sui miglioramenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti e per il personale delle Forze di polizia e degli anticipi sui miglioramenti economici a favore degli appartenenti alle Forze armate, di dover adeguare, entro limiti strettamente necessari, i trattamenti stipendiali dei dirigenti statali e delle categorie ad essi collegate ed equiparate, nonché di definire le posizioni di talune categorie del personale dei Ministeri e degli enti pubblici non economici, in connessione con il quadro contrattuale già definito dai rispettivi accordi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva prevista dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1° marzo 1990, pari al 50 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990, per i quali sia intervenuta la sottoscrizione di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Per lo stesso personale è autorizzata altresì la corresponsione, sempre a titolo di acconto, di un importo pari al 40 per cento dei miglioramenti stipendiali previsti dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al personale medico e veterinario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'*una tantum* prevista dall'accordo di comparto per il periodo 1° luglio 1988-31 dicembre 1989 è corrisposta per intero.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo nei confronti delle regioni a statuto ordinario.

3. Gli enti appartenenti ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4 e 6 del citato decreto n. 68 del 1986 provvedono ad erogare gli acconti di cui al comma 1, utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

4. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono così integrati:

a) lire 1.419 miliardi per le province, i comuni e le comunità montane, da ripartirsi tra i singoli enti con le modalità di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

b) lire 197 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;

c) lire 1.826 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.

5. L'acconto mensile del 50 per cento previsto dal comma 1 è comprensivo dell'acconto eventualmente corrisposto allo stesso titolo dal 1° marzo 1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Agli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché al personale equiparato, in attesa della definizione delle procedure prescritte dall'articolo 43, primo comma, della citata legge per la revisione dei trattamenti economici relativi al triennio 1988-1990, sono corrisposti, a titolo di acconto, i seguenti importi lordi, nelle misure indicate per ciascun gruppo di qualifiche e gradi corrispondenti:

a) qualifiche del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche e grado equiparati	L. 1.400.000
b) qualifiche del ruolo dei sovrintendenti e qualifiche e gradi equiparati	» 1.500.000
c) qualifiche del ruolo degli ispettori e qualifiche equiparate	» 1.600.000
d) qualifiche del ruolo dei commissari e gradi e qualifiche equiparati	» 1.700.000
e) sottotenenti in s.p.e..	» 1.600.000

2. Al personale assunto successivamente al 30 giugno 1988 gli importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di nomina in servizio al 31 marzo 1990.

3. Gli importi indicati al comma 1 non competono al personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 3.

1. Al personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, in attesa della revisione dei trattamenti economici da attuarsi con successivo provvedimento legislativo, sono corrisposti, a titolo di acconto, i seguenti importi lordi, nelle misure indicate per ciascun gruppo di gradi:

a) sottufficiali . . . . L. 1.500.000

b) sottotenenti in s.p.e. » 1.600.000

c) ufficiali sino al grado di tenente colonnello compreso . . . . » 1.700.000

2. Al personale assunto successivamente al 30 giugno 1988 gli importi indicati al comma 1 competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di nomina in servizio al 31 marzo 1990.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, per il personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché per il personale militare delle Forze armate indicato all'articolo 3, le misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti:

a) livello quinto, sesto, sesto-*bis*, settimo, ottavo e ottavo-*bis* . . . . . . L. 39.600

b) livello quarto e inferiori . . . » 28.800

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado più elevati.

7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.

Art. 5.

1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente spettanti.

Art. 6.

1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate nonché dei dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono incrementati del quindici per cento con decorrenza 1° luglio 1990.

2. Alle categorie di personale destinatario dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

Art. 7.

1. La disciplina prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37, in materia di indennità integrativa speciale si applica sino al 31 dicembre 1993.

Art. 8.

1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi ordinari, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.

Art. 9.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*3*. Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, è richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresì inquadrati nel profilo per il quale è prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali è richiesto tale requisito.".

4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1° luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale.».

Art. 10.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«*12*. Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1° luglio 1990, per ciascuna professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalità, oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalità.

13. Ai predetti livelli differenziati di professionalità sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.

14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1° luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.

15. Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianità di cui all'articolo 15.».

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.092 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per l'anno 1990 quanto a lire 2.214 miliardi mediante utilizzo delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 10 novembre 1989, n. 367, sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e quanto a lire 2.878 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo; per gli anni 1991 e 1992 si provvede:

a) quanto a lire 3.600 milioni all'uopo utilizzando parte delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) quanto a lire 412.600 milioni mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1991 ed esercizi successivi del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 6, 9 e 10 provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

GAVA, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

90G0165

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1989, concernente: «Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1990».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1989, concernente: «Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1990»;

Considerato che nella lettera *r)* del comma 1 degli articoli 11 e 12 del predetto decreto ministeriale viene fatto riferimento a «soggetti con volume di affari non superiore a 360 milioni per l'anno 1986», mentre tale espressione deve riguardare l'anno 1988;

Ritenuta la necessità di modificare la predetta espressione;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 22 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1989, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) lettera *r)*, comma 1, art. 11, le parole «per l'anno 1986» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 1988»;

b) lettera *r)*, comma 1, art. 12, le parole «per l'anno 1986» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 1988».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2303

DECRETO 18 maggio 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 31 marzo 1990: ufficio del registro atti privati di Bologna, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

dal 12 marzo al 7 aprile 1990: ufficio del registro di Gorizia, a causa dello stato di agitazione del personale in servizio presso il detto ufficio manifestato con il rifiuto di espletare mansioni della qualifica superiore;

in data 9 aprile 1990: ufficio del registro di Caserta, per la partecipazione, di tutto il personale dell'ufficio, ad un'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.S.N.A.L., S.A.L.FI., CO.N.D.A.FI. e C.I.S.A.L.;

in data 10 aprile 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Napoli, per la partecipazione, del personale dell'ufficio, ad un'assemblea sindacale;

in data 23 e 24 aprile 1990: ufficio del registro atti civili di Messina e ufficio del registro di Taormina, per la disinfestazione dei locali dei detti uffici;

in data 27 e 28 aprile 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Messina, per la disinfestazione dei locali ove ha sede il predetto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

IN DATA 31 MARZO 1990

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro atti privati di Bologna.

DAL 12 MARZO AL 7 APRILE 1990

Regione Friuli-Venezia Giulia:

ufficio del registro di Gorizia.

IN DATA 9 APRILE 1990

Regione Campania:

ufficio del registro di Caserta.

IN DATA 10 APRILE 1990

Regione Campania:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Napoli.

IN DATA 23 E 24 APRILE 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti civili di Messina;

ufficio del registro di Taormina.

IN DATA 27 E 28 APRILE 1990

Regione Sicilia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2304

DECRETO 19 maggio 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale direttivo degli uffici del registro e provinciali dell'imposta sul valore aggiunto nel giorno 5 aprile 1990, è stata causata dall'adesione allo sciopero, indetto su scala nazionale dalla DIR.STAT.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

IN DATA 5 APRILE 1990

Regione Veneto:

ufficio del registro di Feltre.

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro atti pubblici di Bologna;
ufficio del registro atti privati di Bologna.

Regione Abruzzo:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Chieti;
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di L'Aquila;
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Pescara;
ufficio del registro di L'Aquila;
ufficio del registro di Avezzano;
ufficio del registro di Castel di Sangro;
ufficio del registro di Sulmona;
ufficio del registro di Chieti;
ufficio del registro di Popoli;
ufficio del registro di Pescara.

Regione Piemonte:

ufficio del registro di Arona.

Regione Campania:

ufficio del registro atti pubblici di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2305

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 maggio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Fulgida Labor» S.r.l., in Pavia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 giugno 1988 effettuata nei confronti della società «Cooperativa Fulgida Labor» S.r.l., con sede in Pavia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società «Cooperativa Fulgida Labor» S.r.l., con sede in Pavia, costituita per rogito notaio dott. Mario Polani in data 28 giugno 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Bozzi Walter, residente in via Beccaria, 5, Pavia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A2316

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 maggio 1990.

Norme concernenti la raccolta di risparmio di credito presso il pubblico da parte di società non bancarie esercenti attività di finanziamento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

Visto il decreto ministeriale in data 8 settembre 1983, con il quale sono state emanate direttive in materia di emissione di valori mobiliari ai sensi del predetto art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

Considerato che l'emissione di valori mobiliari da parte di società ed enti che svolgono attività di finanziamento può configurare raccolta di risparmio tra il pubblico, in contrasto con la riserva di attività prevista dall'art. 1 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto altresì conto che la capacità di raccolta di risparmio da parte delle società per azioni risulta attualmente amplificata dalla possibilità di emettere strumenti finanziari che non consentono il controllo della gestione degli emittenti;

Ritenuta l'urgenza di provvedere — in vista di una più organica disciplina legislativa in materia — ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

La Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di controllo svolta ai sensi degli articoli 2 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, avrà cura di verificare che la raccolta di risparmio di credito effettuata attraverso il collocamento di valori mobiliari presso il pubblico non configuri, in connessione con l'esercizio abituale di attività di finanziamento, ipotesi rientranti nelle previsioni dell'art. 1 del citato regio decreto-legge n. 375/1936.

In particolare la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, non consentirà l'emissione di valori mobiliari finalizzata alla raccolta di capitale di credito quando sia effettuata da società finanziarie quotate presso i mercati ufficiali e, comunque, nei casi in cui detti valori mobiliari vengano offerti al pubblico per il tramite di istituzioni creditizie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

90A2317

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante: «Disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990».

Il decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante: «Disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1990.

90A2343

Mancata conversione del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, recante: «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego».

Il decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, recante: «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1990.

90A2344

MINISTERO DEL TESORO

N. 96

Corso dei cambi del 18 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1213,300	1213,300	1213,80	1213,300	1213,300	1213,300	1213,300	1213,300	1213,300	1213,30
E.C.U.	1507,900	1507,900	1507,50	1507,900	1507,900	1507,90	1508 —	1507,900	1507,900	1507,90
Marco tedesco	735,230	735,230	734,50	735,230	735,230	735,230	735.250	735,230	735,230	735,23
Franco francese	218,130	218,130	218,75	218,130	218,130	218.13	218.130	218,130	218,130	218,12
Lira sterlina	2052,500	2052,500	2054 —	2052,500	2052,500	2052,50	2053,100	2052,500	2052,500	2052,50
Fiorino olandese	653,860	653,860	654,35	653,860	653,860	653,86	653,750	653,860	653.860	653,86
Franco belga	35,563	35,563	35,55	35,563	35,563	35,563	35,565	35,563	35,563	35,56
Peseta spagnola	11,785	11,785	11,78	11,785	11,785	11,785	11,783	11,785	11,785	11,78
Corona danese	192,670	192,670	192,50	192,670	192.670	192,670	192,650	192,670	192,670	192,67
Lira irlandese	1971,900	1971,900	1971 —	1971,900	1971,900	1971,90	1972 —	1971,900	1971,900	—
Dracma greca	7,445	7,445	7,44	7,445	7,445	—	7,446	7,445	7,445	--
Escudo portoghese	8,314	8,314	8,28	8,314	8,314	8,314	8,315	8.314	8,314	8,31
Dollaro canadese	1029,800	1029,800	1032 —	1029,800	1029,800	1029,80	1029,900	1029,800	1029,800	1029,80
Yen giapponese	7,943	7,943	7,95	7,943	7,943	7,943	7,941	7,943	7,943	7,94
Franco svizzero	863,300	863,300	862,50	863,300	863,300	863,300	863.700	863,300	863,300	863,30
Scellino austriaco	104,489	104,489	104,30	104,489	104,489	104,489	104,500	104,489	104.489	104,48
Corona norvegese	189,350	189,350	189,50	189,350	189,350	189.350	189,400	189,350	189,350	189,35
Corona svedese	201,370	201,370	201,50	201,370	201,370	201,370	201.350	201,370	201.370	201,37
Marco finlandese	311 —	311 —	311 —	311 —	311 —	311 —	311,150	311 —	311 —	—
Dollaro australiano	922,900	922,900	925 —	922,900	922,900	922,90	923,200	922,900	922,900	922.90

Media dei titoli del 18 maggio 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	70,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,150
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	99,125
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,525
» » » 22- 6-1987/91	94,225
» » » 18- 3-1987/94	77,925
» » » 21- 4-1987/94	77,575
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,325
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,750
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,575
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,725
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,600
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	100,125
» » » » 18- 9-1985/90	100,125
» » » » 18-10-1985/90	100,800
» » » » 1-11-1983/90	100,325
» » » » 18-11-1985/90	100,875
» » » » 1-12-1983/90	100,100
» » » » 18-12-1985/90	100,425
» » » » 1- 1-1984/91	100,850
» » » » 17- 1-1986/91	100,100
» » » » 1- 2-1984/91	100,800
» » » » 18- 2-1986/91	100,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,050

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100,550
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,750
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,800
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,500
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,400
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,425
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,450
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,550
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,475
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,325
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,075
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,325
»	»	»	»	19- 5-1986/92	99,500
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,150
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,050
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,375
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,200
»	»	»	»	1- 1-1988/93	98,525
»	»	»	»	1- 2-1988/93	98,350
»	»	»	»	1- 3-1988/93	98,475
»	»	»	»	1- 4-1988/93	98,800
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,325
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,675
»	»	»	»	18- 6-1986/93	98,125
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,500
»	»	»	»	17- 7-1986/93	98,125
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,425
»	»	»	»	19- 8-1986/93	97,500
»	»	»	»	1- 9-1988/93	98,850
»	»	»	»	18- 9-1986/93	97,325
»	»	»	»	1-10-1988/93	98,925
»	»	»	»	20-10-1986/93	97,350
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,150
»	»	»	»	18-11-1986/93	97,475
»	»	»	»	19-12-1986/93	98,475
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98,675
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98,425
»	»	»	»	1- 3-1989/94	98,600
»	»	»	»	15- 3-1989/94	98,350
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98,550
»	»	»	»	1- 9-1988/94	97,650
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,975
»	»	»	»	1- 2-1985/95	98,925
»	»	»	»	1- 3-1985/95	96 —
»	»	»	»	1- 4-1985/95	95,550
»	»	»	»	1- 5-1985/95	95,975
»	»	»	»	1- 6-1985/95	96 —
»	»	»	»	1- 7-1985/95	96.650
»	»	»	»	1- 8-1985/95	95,775
»	»	»	»	1- 9-1985/95	95,750
»	»	»	»	1-10-1985/95	95,875
»	»	»	»	1-11-1985/95	96 —
»	»	»	»	1-12-1985/95	96,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96	96,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100.175
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,700
»	»	»	»	1- 3-1986/96	96,700
»	»	»	»	1- 4-1986/96	96,025
»	»	»	»	1- 5-1986/96	96,325
»	»	»	»	1- 6-1986/96	96,300
»	»	»	»	1- 7-1986/96	96,650
»	»	»	»	1- 8-1986/96	95.500
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95.425
»	»	»	»	1-10-1986/96	94,075
»	»	»	»	1-11-1986/96	94,150
»	»	»	»	1-12-1986/96	94.700
»	»	»	»	1- 1-1987/97	94.350
»	»	»	»	1- 2-1987/97	94,375
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94,300
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94.200
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94.150
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94.300
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94.550
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94,075
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 8-1987/97	94,275
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,450

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 6-1990	99,725
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,825
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,625
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,650
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,825
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,650
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,600
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,600
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,550
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,350
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,575
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,525
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99 —
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,575
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,550
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,950
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,925
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,025
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98,175
»	»	»	11,50%	1-12-1991	98,050
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	95,625
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	95,375
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	96,675
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,850
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	98,625
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94,675
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	96,125
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	98,550
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	98,475
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	94,700
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	96,050
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	98,625
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	98,525
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,975
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,600
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,725
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,025
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,075
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,675
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,050
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,100
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	96,900
»	»	»	12,50%	1-10-1993	96,875
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,025
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	96,725
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,050

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,725
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,725
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96,325
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	94,950
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	94,150
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	94 —
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	99.800
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,700
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	97,950
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	95,550
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	91,725
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	91,400
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	91.825
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	94,350
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,100
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	91,100
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,075
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,125
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	94,[illegible]
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	97.875
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,325
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,425
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	94,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M18050

N. 97

Corso dei cambi del 21 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1220,300	1220,300	1220,60	1220,300	1220,300	1220,300	1220,500	1220,300	1220,300	1220,30
E.C.U.	1509,500	1509,500	1510 —	1509,500	1509,500	1509,500	1509,550	1509,500	1509,500	1509,50
Marco tedesco	735,720	735,720	735,75	735,720	735,720	735,720	735,750	735,720	735,720	735,72
Franco francese	218,180	218,180	218,25	218,180	218,180	218,180	218,180	218,180	218,180	218,18
Lira sterlina	2066,250	2066,250	2070 —	2066,250	2066,250	2066,250	2066,610	2066,250	2066,250	2066,25
Fiorino olandese	654,400	654,400	654,50	654,400	654,400	654,400	654,350	654,400	654,400	654,40
Franco belga	35,597	35,597	35,60	35,597	35,597	35,597	35,600	35,597	35,597	35,59
Peseta spagnola	11,818	11,818	11,835	11,818	11,818	11,818	11,818	11,818	11,818	11,80
Corona danese	192,740	192,740	192,75	192,740	192,740	192,740	192,740	192,740	192,740	192,74
Lira irlandese	1972,100	1972,100	1973 —	1972,100	1972,100	1972,100	1972,250	1972,100	1972,100	—
Dracma greca	7,465	7,465	7,46	7,465	7,465	7,465	7,465	7,465	7,465	—
Escudo portoghese	8,324	8,324	8,28	8,324	8,324	8,324	8,329	8,324	8,324	8,32
Dollaro canadese	1034,250	1034,250	1037 —	1034,250	1034,250	1034,250	1034,900	1034,250	1034,250	1034,25
Yen giapponese	7,953	7,953	7,94	7,953	7,953	7,953	7,954	7,953	7,953	7,95
Franco svizzero	860,350	860,350	861,50	860,350	860,350	860,350	860,320	860,350	860,350	860,35
Scellino austriaco	104,538	104,538	104,60	104,538	104,538	104,538	104,540	104,538	104,538	104,53
Corona norvegese	189,700	189,700	190 —	189,700	189,700	189,700	189,710	189,700	189,700	189,70
Corona svedese	201,600	201,600	202,20	201,600	201,600	201,600	201,500	201,600	201,600	201,60
Marco finlandese	311,580	311,580	311,75	311,580	311,580	311,580	311,800	311,580	311,580	—
Dollaro australiano	932 —	932 —	934 —	932 —	932 —	932 —	932,130	932 —	932 —	932 —

Media dei titoli del 21 maggio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,150
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	99,125
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,175
» » » 22- 6-1987/91	93,525
» » » 18- 3-1987/94	78,050
» » » 21- 4-1987/94	77,775
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,325
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,725
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,800
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,850
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,600
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	100,075
» » » » 18- 9-1985/90	100,050
» » » » 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,750
» » » » 18-11-1985/90	100,300
» » » » 1-12-1983/90	100,825
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	100,825
» » » » 17- 1-1986/91	100,075
» » » » 1- 2-1984/91	100,800
» » » » 18- 2-1986/91	100,025
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,275

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,550
» » » »	1- 5-1984/91	100,775
» » » »	1- 6-1984/91	100,900
» » » »	1- 7-1984/91	100,525
» » » »	1- 8-1984/91	100,375
» » » »	1- 9-1984/91	100,450
» » » »	1-10-1984/91	100,475
» » » »	1-11-1984/91	100,550
» » » »	1-12-1984/91	100,500
» » » »	1- 1-1985/92	100,375
» » » »	1- 2-1985/92	100,125
» » » »	18- 4-1986/92	100,275
» » » »	19- 5-1986/92	99,650
» » » »	20- 7-1987/92	99,225
» » » »	19- 8-1987/92	99,950
» » » »	1-11-1987/92	99,350
» » » »	1-12-1987/92	99,275
» » » »	1- 1-1988/93	98,600
» » » »	1- 2-1988/93	98,425
» » » »	1- 3-1988/93	98,525
» » » »	1- 4-1988/93	98,850
» » » »	1- 5-1988/93	99,400
» » » »	1- 6-1988/93	99,750
» » » »	18- 6-1986/93	98,325
» » » »	1- 7-1988/93	99,450
» » » »	17- 7-1986/93	98,275
» » » »	1- 8-1988/93	99,425
» » » »	19- 8-1986/93	97,450
» » » »	1- 9-1988/93	99 —
» » » »	18- 9-1986/93	97,300
» » » »	1-10-1988/93	99,025
» » » »	20-10-1986/93	94,475
» » » »	1-11-1988/93	99,125
» » »	18-11-1986/93	97,525
» » » »	19-12-1986/93	98,475
» » » »	1- 1-1989/94	98,700
» » » »	1- 2-1989/94	98,475
» » » »	1- 3-1989/94	98,675
» » » »	15- 3-1989/94	98,400
» » » »	1- 4-1989/94	98,625
» » » »	1- 9-1988/94	97,725
» » » »	1-10-1987/94	98,050
» » » »	1- 2-1985/95	98,950
» » » »	1- 3-1985/95	96,075
» » » »	1- 4-1985/95	95,600
» » » »	1- 5-1985/95	96,025
» » » »	1- 6-1985/95	96,050
» » » »	1- 7-1985/95	96,725
» » » »	1- 8-1985/95	95,700
» » » »	1- 9-1985/95	95,725
» » » »	1-10-1985/95	95,950
» » » »	1-11-1985/95	95,975
» » » »	1-12-1985/95	96,850
» » » »	1- 1-1986/96	96,800
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,125
» » » »	1- 2-1986/96	96,675
» » » »	1- 3-1986/96	96,775
» » » »	1- 4-1986/96	96,125
» » » »	1- 5-1986/96	96,375
» » » »	1- 6-1986/96	96,525
» » » »	1- 7-1986/96	96,725
» » » »	1- 8-1986/96	95,500
» » » »	1- 9-1986/96	95,450
» » » »	1-10-1986/96	94,150
» » » »	1-11-1986/96	94,300
» » » »	1-12-1986/96	94,675
» » » »	1- 1-1987/97	94,525
» » » »	1- 2-1987/97	94,525
» » » »	18- 2-1987/97	94,475
» » » »	1- 3-1987/97	94,225
» » » »	1- 4-1987/97	94,350
» » » »	1- 5-1987/97	94,550
» » » »	1- 6-1987/97	94,500
» » » »	1- 7-1987/97	94,325
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	94,100
» » » »	1- 9-1987/97	96,475

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 6-1990	99,725
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,825
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,675
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,625
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,725
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,650
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,600
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,625
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,550
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,375
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,500
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,500
» » »	9,25%	1-10-1990	99 —
» » »	11,50%	1-10-1990	99,625
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,550
» » »	9,25%	1-11-1990	98,975
» » »	9,25%	1-12-1990	98,950
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,100
» » »	11,50%	1-11-1991	98,225
» » »	11,50%	1-12-1991	98,075
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,200
» » »	9,25%	1- 2-1992	95,625
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,625
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,825
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,750
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,750
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,675
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,525
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,775
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,150
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,675
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,325
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,950
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,600
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,925
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,325
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,225
» » »	12,50%	1-10-1992	98 —
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,400
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,225
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,075
» » »	12,50%	1-10-1993	96,900
» » »	12,50%	1-11-1993	97,150
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	96,875
» » »	12,50%	17-11-1993	97,050
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,075

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,825
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,625
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,225
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,875
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,175
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,100
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,975
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,050
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,975
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,525
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	91,625
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	91,275
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	91,775
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,275
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	90,975
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,025
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,125
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	94,225
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,775
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,275
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,425
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	94,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M21050

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1990 sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi del 13 gennaio 1990, sono state depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Barbabietola da zucchero:	
Sucrosaros	Società «Produttori sementi» Bologna - Bologna
Rizopeso Rodolfo Green	Nickerson Sugar Beet Seed Ltd - Maldon (GB)
Rhem Full Surprise	D.J. Van Der Have - Kapelle (NL)
Thema Suprema	Danisco A/S - Copenhagen (DK) & Maribo Seed - Holeby (DK)
Donna	A. Dieckmann-Heimburg Saatzucht - Nienstadt (RFT)
Otis	Schreibers Saatzucht GmbH - Sollingen (RFT)
Falco Sauro Rombo Lampo	Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna
Rock Bolero Ambra Break	Agra - Società del seme - Massa Lombarda (Ravenna)
Gina	KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG - Einbeck (RFT)
Ricco Rima	S.E.S. - Società europea del seme - Massa Lombarda (Ravenna)

Denominazione	Tipo	Classe FAO	Responsabile della conservazione in purezza
Mais:			
Voltron G-4750	S	700	Ciba Geigy S.p.a., Funk's Seeds, Origgio (Varese) e Funk's Seeds Int., Bloomington, Illinois (USA)
Ranuncolo	S	300	Northrup King Sementi S.p.a., Madignano (Cremona)
Alfer Roy Well (Waxy) Maxim	S S S S	600 500 600 700	Dekalb Italiana S.p.a., Venezia- Mestre e Dekalb Pfizer Genetics, Dekalb, Illinois (USA)
Colin Clark	S S	200 600	Venturoli Sementi, Pianoro (Bologna) e Renk Int. Ltd, Sun Praire, Wisconsin (USA)
Escort Europe Everest Esedra	S S S S	600 600 700 700	KWS Italia S.p.a., Bologna e KWS Seeds, Hartsville, South Carolina (USA)
Kurtis Athenis	S S	600 700	ABI - Agripro Biosciences Inc., Ames, Iowa (USA) e Shell Italia S.p.a., Milano
Rosa Viola	S S	200 600	Azienda agricola Ombrianello S.r.l., Crema (Cremona)
Alimare Aliforte	T T	600 700	I.G Italia S.r.l., Casalbuttano (Cremona) e Lifaco, Kirland, Illinois (USA)
Stiff Metal Nabucco Manitù	S S S S	500 600 600 700	Semfor S.r.l., Casaleone (Verona)
Balboa	S	700	S.E.S. n.v. S.A., Massa Lombarda (Ravenna)
Mendoza Ordas	S S	200 300	S.E.S. Iberica, Zaragoza (Spagna)
Pianosa	S	600	Semillar Cargill, Sevilla (Spagna)
Favignana Oak Poker Spark	S S S S	400 700 700 700	Cargill Hybrid Seeds, Minneapolis, Minnesota (USA)
Aosta	S	200	France Canada Semences S.A., Chapelle-Vendemoise (Francia) e Helizea Agrigenetics S.p.a., Gaiba (Rovigo)
Stan	S	200	Renk Int. Ltd, Sun Praire, Wisconsin (USA) e Venturoli Sementi, Pianoro (Bologna)
Licea Eliana Samanta Rosaria	S S S S	200 500 600 600	Pioneer Hi-Bred Int. Inc., Des Moines, Iowa (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia, Sissa (Parma)
Maple (Waxy) Elm (Waxy) Hickory (Waxy)	S S S	500 600 700	Custom Farm Seed, Momence, Illinois (USA) e Corn States Int. sarl, Orsay (Francia)
Altea Edera (Waxy) Verbena (Waxy)	S S S	300 500 600	Northrup King Co., Minneapolis, Minnesota (USA) e Northrup King Sementi, Madignano (Cremona)
Corio Cornigel Coralis Cordou	S S S T	600 600 600 600	Holden's Foundation Seeds Inc., Williamsburg, Iowa (USA) e Corn States Int. sarl, Orsay (Francia)
Piemonte	S	500	Holden's Foundation Seeds Inc., Williamsburg, Iowa (USA) e Helizea Agrigenetics, Gaiba (Rovigo)
Caravaggio	S	500	Triumph Seeds Co. Inc., Ralls, Texas (USA)
Mission	T	300	Crow's Hybrid Corn Co., Milford, Illinois (USA) e Rustica Italia S.p.a., S. Daniele Po (Cremona)
Atene	S	200	Agrigenetics Co., Eastlake, Ohio (USA) e Helizea Agrigenetics, Gaiba (Rovigo)

Denominazione	Tipo	Classe FAO	Responsabile della conservazione in purezza
		—	—
Cervino	S	500	Agrigenetics Co., Eastlake, Ohio (USA) e Isea S.p.a., Falconara Marittima (Ancona)
Ortles	S	700	
Bueno (bianco)	T	600	Conlee Seed Co., Waco, Texas (USA) e Rustica Italia, S. Daniele Po (Cremona)
Roller	S	400	Ohio Foundation Seeds Inc., Croton, Ohio (USA)
Roxen	S	500	
Rio Grande	S	700	Asgrow Seed Co., Kalamazoo, Michigan (USA) e Asgrow Italia S.p.a., Lodi (Milano)

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1990 sono state cancellate dai registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Specie e varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
Anguria:	
Petite Sweet	12-12-1978
Candida	11- 5-1982
Cavolfiore:	
Super Snowball	12-12-1978
Cetriolino:	
Early Pick	12-12-1978
Cipolla:	
Sweet spanish las animas strain	12-12-1978
Fagiolo nano:	
Harvest King	12-12-1978
Peperone:	
Rinascita	12-12-1978
Frumento duro:	
Filippo	23-10-1980
Frumento tenero:	
Generoso	3- 5-1969
Conte Marzotto	3- 5-1969
Vinci	15-11-1977
Mais:	
Monsone	5- 5-1980
Zefiro	25- 1-1984
Tornado	1- 3-1982
Riso:	
Ribello	20- 5-1978
Rodio	5- 5-1980
Avena:	
Condor	28-12-1970
Barbabietola da foraggio:	
Bartha	6- 3-1981
Girasole:	
Rendil	16- 2-1989
Soia:	
Sutica	9- 3-1988
Solida	20-12-1988
Pisello da foraggio:	
Smaragd	11- 2-1987

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1990 la iscrizione delle sottoelencate varietà, nei registri nazionali, è stata rinnovata per anni dieci, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione alla legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27, e la data della scadenza è stata fissata al 31 dicembre 1999:

Frumento duro: Creso, Avanzi Enrico e Lauria.

Frumento tenero: Adria, Alpe, Aquileja, Emilio Morandi, Fulgero, Lario, Mec, Neviano, S. Prospero, Barco, Chiarano e Saliente.

Mais: Elba, Numa, Otrione, Victor, Kobe Falcon, Mirac, Mirko, Amaranto, Andras, Aniar, Crono, Funk's G-Rock W 56, Ischia, Matador, Mexy, Silvar, Vic, Capri, Colorado, Dekalb XL 85, Funk's G 5436, Yuri, Asgrow 88, Ruma, Rx 59 e Funk's G-Aster.

Orzo distico: Carina e Alpha.

Orzo polistico: Micuccio e Robur.

Riso: Argo, Cripto, Radon, Rubino, Veneria, Europa e S. Andrea;

Barbabietola da zucchero: Bergamon, Buramo, Gromono, Italmono, Monivera, Monobarda, Monomassa, Rizor, Rumba, Supermonosaros, Unyx, Viva e Zwaanmonmedia.

Barbabietola da foraggio: Polysais Rossa.

Erba medica: Equipe, Joaquin 11, La Berica, Palladio, Robot, Verneuil.

Pisello da foraggio: Enka.

Trifoglio bianco: Sacramento e Simone.

Trifoglio pratense: Joseph.

Veccia comune: Jaga.

Dactylis (pannocchina): Fala e Jesper.

Festuca arundinacea: Penna.

Festuca rossa: Dawson.

Fienarola dei prati: Balin, Erte e Parade.

Loglio perenne o Loietto inglese: Arno, Pennfine, Sisu e Tove.

Loglio d'Italia: Prima Roskilde.

Colza: Torrazzo.

Patata: Cleopatra, Prima, Baraka, Colmo, Edzina, Favorita e Manna.

Girasole: Stromboli.

Con lo stesso decreto l'iscrizione nei registri nazionali, delle sottoelencate varietà non è stata rinnovata ed ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sementi delle medesime varietà potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 1992:

Frumento tenero: Fulmine.

Mais: Carola.

Orzo distico: Hydra.

Barbabietola da zucchero: Puressa e Vigorave.

Loglio perenne o Loietto inglese: Vigor.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1990 la responsabilità del mantenimento in purezza della sottoelencata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è stata attribuita al conservatore in purezza di seguito indicato:

Frumento duro:
Messapia,

da: Università degli studi di Bari - Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie, via Amendola, 165/A - 70126 Bari,

a: A.R.S. - Associazione riproduttori sementi S.p.a. - 02010 Santa Rufina (Rieti).

90A2296

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione della misura delle indennità di carica spettanti ai presidenti dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino

Con decreto ministeriale n. 1224 in data 7 aprile 1990, le indennità di carica spettanti ai presidenti dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino sono state maggiorate nella misura del 30 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Con decorrenza dalla medesima data del 1° gennaio 1989, le medaglie di presenza spettanti ai presidenti dei citati Consorzi, per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali previste per legge, statuto o regolamento, sono state maggiorate nella misura del 30 per cento.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

90A2307

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università degli studi di Macerata ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1990, registro n. 4 Università, foglio n. 170, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'Università degli studi di Macerata è stata autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal prof. A. Moroni, consistente in un appartamento sito in Macerata nella via Filelfo, 11.

90A2308

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento di società cooperative

Con provvedimento n. 3210 in data 6 aprile 1990, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, delle seguenti società cooperative:

«Il Fior di Pesco a r.l.», con sede nel comune di Aosta, costituita con atto a rogito del notaio Bastrenta Ottavio in data 6 giugno 1988 e iscritta al n. 5513 del registro delle imprese del tribunale di Aosta;

«L'Abri a r.l.», con sede nel comune di Aosta, costituita con atto a rogito del notaio Stellatelli Domenico in data 23 giugno 1988 e iscritta al n. 1884 del registro delle imprese del tribunale di Aosta;

«Cooperativa servizi a r.l.», con sede nel comune di Pont-Saint-Martin, costituita con atto a rogito del notaio Cignetti Pierluigi in data 25 maggio 1984 e iscritta al n. 3506 del registro delle imprese del tribunale di Aosta;

«Cooptur Val d'Aoste a r.l.», con sede nel comune di Aosta, costituita con atto a rogito del notaio Bastrenta Ottavio in data 10 maggio 1979 e iscritta al n. 2065 del registro delle imprese del tribunale di Aosta.

90A2310

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1990).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella seconda colonna della pag. 11 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Università di Bari - Facoltà di giurisprudenza: diritto internazionale», leggasi: «Università di Bari - Facoltà di giurisprudenza: diritto internazionale *I anno*».

90A2358

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	*Estero*
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni. ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 2 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000